



COMUNE DI SANGINETO

(Provincia di Cosenza)

Ordinanza n. 15
Del 11.05.2026

Albo Pret. n. 370
del 11.05.2026

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI TERRENI PRIVATI PER PREVENZIONE DEGLI INCENDI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 15 della Legge 22 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

VISTA la Legge 7 giugno 2000, n. 150 e l'art. 12 della Legge n. 265/99 che prevede l'obbligo da parte del Sindaco di informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

RITENUTO che in considerazioni delle caratteristiche del territorio comunale, il periodo di massima pericolosità, individuato solitamente anche dal "Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione, e lotta contro gli incendi boschivi" approvato dalla Regione Calabria, viene individuato tra il 15 giugno e il 30 settembre di ogni anno, fatta salva l'eventualità di estendere lo stesso in relazione all'andamento climatico;

VISTI

- l'art. 3 della legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", e delle relative linee guida approvate con D.M. 20 dicembre 2001, secondo cui le attività antincendio vanno annualmente disciplinate dal "Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi" per come confermato dalle disposizioni attuative contenute nella Legge Regionale n. 51 del 22 dicembre 2017 "Norme di attuazione della Legge 21/11/2000, n° 353, (Legge quadro in materia di incendi boschivi)";
- l'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 11 del vigente Regolamento Comunale di igiene e sanità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 27.01.2003, il quale stabilisce "tutti i luoghi di ragione privata devono essere tenuti costantemente spazzati e sgomberi da ogni rifiuto e di qualsiasi deposito che possa cagionare sconci, umidità..." nonché "tutti i terreni e giardini devono essere ripuliti dai cespugli e dagli arbusti perentoriamente nel periodo che va dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno...";

CONSIDERATO che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, favoriti dalle alte temperature e/o dovute a cause e accidentali, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati proprietari di appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;

RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, quali: strade, ferrovie, reti di distribuzione servizi primari, ecc. terreni incolti infestati da sterpi, arbusti, rifiuti abbandonati, considerati facile esca e strumento di innesco e propagazione incendi;

RAVVISATA la necessità di prevenire pericoli di incendi nonché pericoli di natura igienico-sanitaria;

RITENUTO di dover eseguire interventi di prevenzione nonché di evitare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

VISTA la Legge 21/11/2000, n. 353 "Legge – Quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile";

VISTA la Legge 12/07/2012, n. 100 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15/05/2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 12/10/2012, n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale";

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nel territorio della Regione Calabria;

VISTO il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione, e lotta contro gli incendi boschivi approvato dalla Regione Calabria e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 10/02/1997, n. 4 "Legge Organica di Protezione Civile della Regione Calabria";

VISTO il D.P.R. 08/02/2001, n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile";

VISTA la Legge Regionale 12/08/2002, n. 34 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali";

VISTO il Regolamento Regionale 29/04/2003, n. 5 "Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile";

VISTO il Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste anni 2025-2026 approvato dalla Regione Calabria – UOA Politica della Montagna, Foreste, Forestazione

VISTA la nota prot. 0058849 REG/CAL del 06/05/2026 da parte dell'UOA Politica della Montagna, Foreste, Forestazione della Regione Calabria;

IN ATTESA dei consueti provvedimenti che/ saranno emanati dalle autorità sovracomunali in merito alla campagna antincendio per l'odierna stagione;

VISTI gli articoli 449, 650 e 652 del Codice Penale;

VISTO l'articolo 29 del Nuovo Codice della Strada D. L.vo n. 285/92; **VISTE** le norme del Codice Civile;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale; **VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;

SENTITI i pareri dei competenti Uffici;

ORDINA

1. Il periodo interessato dallo stato di grave pericolosità per il possibile verificarsi di incendi boschivi o di vegetazione su tutto il territorio comunale va dal **25 giugno al 30 settembre 2026**. Durante tale periodo è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni, cespugliati, incolti e/o abbandonati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali, e lungo la linea ferroviaria ricadente sul territorio Comunale, di:
 - accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici, motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci;
 - fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
 - di abbandonare rifiuti nei boschi, in discariche abusive e/o in aree incolte cespugliate;
2. A tutti i privati e gli Enti proprietari e/o conduttori di terreni incolti o in stato di abbandono, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere, **entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza**, alla pulizia e sistemazione dei terreni di cui in premessa invasi da vegetazione, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni che non accrescano il pericolo di incendi;

AVVERTE

- a) Che in caso di inosservanza, trascorso inutilmente il termine suindicato, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000, da applicare con le modalità stabilite dalla legge n. 689/81 e s.m.i.. E' ammessa pertanto la facoltà di pagamento in misura ridotta di €. 50,00 da esercitarsi nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione;
- b) Che, successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza, questa volta contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, da notificarsi nominativamente ai singoli trasgressori con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, verranno segnalati all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale, oltre al fatto che si provvederà d'ufficio in via coattiva con addebito delle relative spese;
- c) Che con Deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 28.04.2025 ha provveduto, tramite la consultazione delle aree percorse dal fuoco sulla banca dati SIM (Sistema Informativo della Montagna) resa disponibile dal Corpo Forestale dello Stato, ad aggiornare tramite apposito catasto i soprassuoli percorsi da incendi boschivi negli anni dal 2020 al 2024. Le aree percorse dal fuoco, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della legge 353 del 12.11.2000, verranno vincolate in tal senso: a) per 15 anni non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio; b) per 10 anni è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, e limitatamente alle zone boscate sarà vietato anche il pascolo e la caccia; c) per 5 anni sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale.

RICORDA

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica e invitato a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Sala Operativa Provinciale, numero verde 800.496.496;
- Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, numero emergenza 115;
- Numero Emergenza Ambientale Carabinieri Forestali 1515;

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, e trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, alla Prefettura U.T.G. di Cosenza, alla Stazione Carabinieri di Cittadella del Capo e all'Ufficio di Polizia Municipale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della repubblica da proporre entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione dell'atto di che trattasi all'Albo Pretorio.

Sanginetto, **11.05.2026**

IL SINDACO



The image shows a handwritten signature in black ink, which is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI SANGINETTO' around the perimeter and 'P.O. D.P.' at the top. The signature is a cursive script that spans across the stamp and extends to the right.